

Automobile Club d'Italia

DIREZIONE CENTRALE  
SERVIZI DELEGATI  
Ufficio Normativa e  
Controllo  
RBN

Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita  
030/0005893/12  
Data 12/05/2012

8/3  
N. nuovo




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i  
Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale Motorizzazione  
Divisione 5  
Via Caraci n. 36  
00157 ROMA

OGGETTO: Autenticazione ex art. 7 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 degli atti di accettazione dell'eredità.

Si fa riferimento alla nota n. prot. 12078 del 3/5/2012 con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere del Comune di Pesaro in merito alla possibilità di autenticare ex art. 7 D.L. n. 223/2006 gli atti di accettazione dell'eredità di veicoli.

Occorre innanzitutto evidenziare che questa problematica è stata già oggetto di approfondimento, essendo stata sollevata in più occasioni da altri Comuni e dalle stesse Associazioni di categoria degli Studi di Consulenza automobilistica ed è stata argomento di confronto anche con lo stesso Ministero degli Interni.

Al riguardo, questo Ente ha dato indicazioni ai propri Uffici Provinciali circa la possibilità di autenticare ex art. 7 anche gli atti di accettazione dell'eredità aventi ad oggetto veicoli ritenendo di interpretare la norma in linea con le finalità di semplificazione delle procedure di passaggio di proprietà perseguite dal legislatore.

Infatti, se è condivisibile l'affermazione del Comune di Pesaro che l'atto di accettazione dell'eredità non è sotto il profilo strettamente giuridico un atto di alienazione, sotto il profilo della pubblicità al PRA la trascrizione di tale atto dà luogo comunque alla trascrizione di un passaggio di proprietà.



Automobile Club d'Italia



Si consideri, inoltre, che nella maggior parte dei casi l'eredità è già stata accettata tacitamente con l'acquisizione materiale del veicolo ereditato, ma, per poter dare pubblicità a tale evento, si rende necessaria la presentazione di un titolo contenente l'accettazione ereditaria per poter dare pubblicità a tale evento.

E' evidente che un atto di accettazione dell'eredità così autenticato non può che esaurire la sua funzione nello stretto ambito della pubblicità al PRA.

Tale interpretazione, ovviamente, non impedisce che le parti possano comunque presentare atti di accettazione autenticati presso i notai, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, evento che spesso accade quando dell'eredità facciano parte altri beni per i quali la legge richiede un particolare formalismo.

Con tale interpretazione non si è inteso imporre agli altri soggetti legittimati all'autentica ex art. 7, diversi dagli STA, l'obbligo di autenticare gli atti di accettazione dell'eredità dei veicoli, restando sempre nella facoltà di ciascun autenticatore decidere di non procedere all'autentica per fondati motivi e manifestando tale intendimento al cittadino che potrà decidere di rivolgersi ad altri autenticatori.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
(Francesca Zampa)

